## Proposta conciliativa del giudice: rifiuto ingiustificato? condanna alle spese e lite temeraria

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 26 giugno 2013 (Pres. Servetti, rel. Muscio)

Proposta conciliativa del giudice – Rifiuto della parte – Conclusione del procedimento – Contenuto della decisione che corrisponde integralmente alla proposta del giudice – Condanna della parte alle spese di lite – Sussiste – Condanna della parte per responsabilità processuale aggravata - Sussiste

Il momento deliberativo conclusivo del processo non è più solo giudizio sull'oggetto del procedimento, ma anche giudizio sul comportamento dei litiganti: in particolare, il Tribunale deve valutare quale sia stata la condotta delle parti al cospetto di una proposta del giudice e condannare alle spese del processo la parte che quella proposta abbia ingiustamente rifiutato, se il suo contenuto sia stato recepito nella decisione. In aggiunta, il rifiuto della proposta del giudice, può anche esporre la parte alla condanna per responsabilità processuale aggravata, ex officio, ai sensi dell'art. 96, comma III, c.p.c., dove il litigante, con la dovuta prudenza e diligenza del caso, ben poteva e doveva accorgersi che il procedimento necessariamente non poteva che concludersi in quel modo

## **DECRETO**

Con ricorso, depositato in data 13.2.2013, P chiedeva la modifica delle condizioni della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. ../2010, pronunciata dal Tribunale di Milano in data ...2010.

In particolare, chiedeva la riduzione ad € 150 mensili del contributo al mantenimento per il figlio X, nato il ...1991, posto a suo carico dalla citata sentenza nella misura di € 350 (ad oggi rivalutato a € 380), fermo il 50% delle spese straordinarie come previste in sentenza, allegando che il figlio ormai maggiorenne, conseguito il diploma, non aveva proseguito gli studi e da giugno 2012 era stato assunto con un contratto di apprendistato con uno stipendio mensile di € 350, che lo stesso il 21.5.2012 aveva avuto dalla sua nuova moglie una seconda figlia e che non poteva più far conto sugli introiti aggiuntivi al suo reddito da lavoro dipendente, rimasto sostanzialmente invariato, ricavati dall'attività di istruttore di nuoto.

Con comparsa, depositata in data 18.6.2013, si costituiva A chiedendo il rigetto del ricorso allegando circostanze relative a fatti pregressi relativi al rapporto padre-figlio e dando atto che X da giugno 2012 lavorava con contratto di apprendistato con lo stipendio base di € 350 mensili.

All'udienza del 26.6.2013 il Tribunale proponeva in termini conciliativi la rideterminazione dell'assegno di mantenimento per X in  $\in 200$  mensili con conferma del contributo paterno alle spese straordinarie come previste dalla sentenza di divorzio, proposta conciliativa cui il ricorrente aderiva, insistendo invece la resistente nelle proprie richieste.

Osserva il Collegio che è fatto sopravvenuto incontestato che X dal giugno 2012 è stato assunto con contratto di apprendistato per la durata di tre anni e con un reddito mensile base di € 350 sicchè dispone di una propria entrata economica che

non può non incidere sulla misura del contributo al suo mantenimento, concordato dalle parti in sede di divorzio quando il ragazzo non aveva tale introito.

Di per sè sola quindi questa sopravvenienza comporta l'accoglimento della domanda del ricorrente di rideterminazione del contributo al mantenimento del figlio maggiorenne e non ancora economicamente indipendente nella misura proposta in udienza dal Tribunale, misura del tutto equa e proporzionata, considerata appunto l'autonoma disponibilità del ragazzo e l'immutata situazione reddittuale della madre rispetto al momento della pronuncia di divorzio congiunto. Il redditi della signora A evidenziano, infatti, un andamento costante se non addirittura in leggero aumento, essendo pari a  $\in$  26.733 con imposte per  $\in$  5.836 per l'anno di imposta 2010, a  $\in$  27.004 con imposte per  $\in$  6031 per l'anno di imposta 2011, a  $\in$  28.168 con imposte per  $\in$  5.904per l'anno 2012.

Ritiene infine il Collegio che il comportamento processuale della parte resistente soccombente e che non ha aderito senza giustificato motivo alla proposta del Tribunale che ha poi rappresentato la decisione sia suscettibile di valutazione in relazione alla decisione sulle spese del giudizio.

Ai sensi dell'art. 91 secondo periodo c.p.c. come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, infatti, il Giudice "se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta".

Il nuovo comma I, secondo periodo, dell'art. 91 c.p.c. regola l'incidenza, sulle spese di lite, dell'ingiustificato rifiuto di una proposta conciliativa coincidente con la soluzione della controversia, in adesione alla giurisprudenza di legittimità la quale ammette che il momento deliberativo conclusivo del procedimento non è più solo giudizio sull'oggetto del procedimento, ma anche giudizio sul comportamento dei litiganti (Cass. Civ. Sez. Un. sentenza 20 agosto 2010 n. 18810).

Le spese di lite devono, pertanto, essere poste a carico di parte convenuta e vengono liquidate d'ufficio in mancanza di nota spese, applicando la nuova disciplina introdotta dal DM 140/2012, in € 1.800 per compenso professionale oltre iva e cpa come per legge.

Nel caso di specie ritiene altresì il Collegio che sussistano i presupposti di cui all'art. 96 comma 3 c.p.c, atteso che la condotta processuale della resistente che ha insistito sino in fondo nelle proprie istanze a fronte della esistenza palese di una circostanza fattuale sopravvenuta che in punto di fatto e di diritto rendeva più che evidente la necessità di una rideterminazione del contributo al mantenimento del figlio, a fronte della soluzione conciliativa prospettata dal Tribunale migliorativa rispetto alla stessa domanda del ricorrente e della adesione del signor P integra una condotta di mala fede o quanto di colpa grave, essendo palese la consapevolezza, o in ogni caso l'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza della propria tesi.

Elemento questo sufficiente a consentire, secondo l'orientamento della Suprema Corte, la condanna della parte soccombente a pagare alla controparte una somma che viene equitativamente determinata in  $\in$  500 (Cass. Sez. VI ordinanza 30.11.2012 n. 21570).

## P.Q.M.

a parziale modifica delle condizioni della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. ../2010, pronunciata dal Tribunale di Milano in data 20.6.2010, pubblicata in data 13.5.2010,

- 1) pone a carico di P, con decorrenza dalla mensilità di marzo 2013 (data deposito del ricorso 13.2.2013), l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio X, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e convivente con la madre, mediante versamento alla madre della somma mensile di € 200 mensili, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (Foi), prima rivalutazione marzo 2014 (base di calcolo marzo 2013), fermo il 50% delle spese mediche, dentistiche, scolastiche, sportive e di eventuali gite e/o viaggi organizzati con altri ragazzi, spese concordate con la madre e il figlio, previa esibizione dei documenti giustificativi
- 2) condanna A a rifondere P delle spese di lite liquidate d'ufficio in € 1.800 per compenso professionale, oltre iva e cpa come per legge
- 3) condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c A a pagare a P la somma equitativamente determinata di € 500

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti costituite del presente provvedimento.

Provvedimento immediatamente esecutivo.

Milano, 26 giugno 2013

Il Giudice est. Dott.ssa Rosa Muscio Il Presidente Dott.ssa Gloria Servetti